

Avv. FABRIZIO FIORELLI
CANTIERI LEGALI
VIA S. PIETRO, 10 - 20122 - MILANO
Tel. 02/48114254

R.G. 3230/09

SENTENZA n° 996/10
R.G. n° 3230/09
Cron. n° 6250/10
Rep. n° _____

Wild

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Desio, nella persona del dott. Giovanni Grimaldi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Rezzonico, presso il cui studio in Milano, via Rossetti, 17, è elettivamente domiciliato

Attore-Oponente

contro:

██████████ di ██████████, rappresentato e difeso dallo Avv. ██████████, presso il cui studio in ██████████, è elettivamente domiciliato

Convenuto-Opposto

Oggetto: Opposizione a precetto

Conclusioni dell'attore-opponente: come da allegato

Conclusioni del convenuto-opposto: come da allegato

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione a precetto, notificato al condominio ██████████ in data 20 novembre 2009, l'Avv. Matteo Rezzonico, nella sua qualità di procuratore del sig. ██████████, premesso che con decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Desio del 21 ottobre 2009 il condominio ██████████ ingiungeva al sig. ██████████ il pagamento della somma di Euro ██████████ oltre interessi per il pagamento di spese relative a lavori di manutenzione straordinaria della facciata condominiale tuttora in corso e che, a seguito del decreto ingiuntivo-stante la clausola di esecutività ex art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile-veniva notificato al sig. ██████████ anche lo

atto di precetto per l'importo complessivo di Euro [redacted] e che il condominio ha fondato la propria pretesa monitoria sul verbale di assemblea del 18 marzo 2009 anche se tale pretesa é fondata soltanto su un provvedimento dell'amministratore ex art.1133 c.c.e che, in particolare, la somma ingiunta di Euro [redacted] non é stata oggetto di alcuna approvazione da parte dell'assemblea condominiale del 18 marzo 2009 e che, conseguentemente non sussistono, nella fattispecie, i requisiti richiesti dall'art.63 delle disposizioni di attuazione del codice civile e 634 c.p.c. per l'emissione del provvedimento monitorio e che, conseguentemente non sussistono i requisiti per la notifica dell'atto prodromico alla esecuzione a norma dell'art.615 c.p.c., stante l'illegittimità del titolo e che il [redacted] ha provveduto al pagamento degli importi capitali e delle spese legali e che l'istante, che ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo come da atto di citazione del 10.11.09, ha interesse ad agire in opposizione al pedissequo atto di precetto a norma dell'art.615 c.p.c., ha convenuto in giudizio il condominio [redacted] di [redacted], chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto a norma dell'art.615 c.p.c., sussistendo gravi motivi e, nel merito, l'inefficacia e la nullità del precetto notificato in forza di un titolo esecutivo illegittimo e la restituzione in favore dell'opponente delle somme versate, oltre interessi sino alla data del pagamento.

Si é costituito il condominio [redacted] di [redacted] il quale sostiene che l'opposizione ex art.615 c.p.c. é assolutamente irrituale, inammissibile, oltreché infondata nei suoi stessi presupposti sia in fatto che in diritto.

In particolare, parte opposta eccepisce che i motivi in fatto ed in diritto posti dal [redacted] a supporto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. sono, in pratica, gli stessi di quelli posti a fondamento della diversa opposizione ex art.648 c.p.c. che parte opponente ha proposto avverso il decreto ingiuntivo n.2610/09 emesso dal Giudice di Pace di Desio in data 21.10.09 e notificato, in uno con l'atto di precetto, in data 29.10.09.

Ueller

Precisate le conclusioni all'udienza dell'II.II.2010, la causa é stata trattenuta in decisione da questo Giudice.

Motivi della decisione

In merito alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e, conseguentemente, del precetto formulata dalla parte opponente a norma dell'art.615 c.p.c., non si comprende quali possano essere, nel caso di specie, i motivi gravi richiesti dalla citata norma a giustificazione dell'adozione del provvedimento di sospensione; tanto più che l'importo indicato nel precetto risulta integralmente corrisposto dalla parte opponente.

Quanto, poi, alla richiesta di nullità del precetto dovuto alla circostanza che esso ha il suo fondamento in un titolo illegittimo, titolo che, fra l'altro, risulta oggetto di distinta impugnazione, questo Giudice ritiene di dover respingere la domanda dell'opponente per la circostanza che, nella fattispecie, non risulta evidenziato alcun vizio proprio del precetto ed, in particolare, alcun vizio afferente la formale procedura coattiva.

Le spese processuali, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo.

La presente pronuncia é dichiarata provvisoriamente esecutiva a norma d ll'art.282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Desio così provvede:

- 1) Respinge la domanda dell'opponente;
- 2) Condanna l'opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese processuali che liquida in complessivi Euro [REDACTED] ([REDACTED]), oltre IVA e C.F.A.;
- 3) Dichiaro provvisoriamente esecutiva la presente pronuncia.

Desio 9 dicembre 2010

IL CANCELLIERE
(Enrica Minotti)

Enrica Minotti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 22 DIC. 2010



IL CANCELLIERE
(Enrica Minotti)

Enrica Minotti

Il Giudice di Pace

[Handwritten signature]